

COMUNE DI FOSSO'

PROVINCIA DI VENEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale

del 07/09/2021 n. 122

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Boscaro Federica

(Firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ranza Giorgio

(Firma acquisita digitalmente)

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ranza Giorgio

(Firma acquisita digitalmente)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ranza Giorgio

(Firma acquisita digitalmente)

OGGETTO:

CONTRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 2021 EX DL 73/2021 CONVERTITO IN L. 106/2021 - APPROVAZIONE DEL BANDO, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE

L'anno duemilaventiuno, addì **sette** del mese di **settembre** alle ore 10.20 nella residenza Municipale si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	presenti	assenti
1.Boscaro Federica	X	
2.Lunardi Maurizio	X	
3.Corro' Barbara	X	
4.BALDAN Alessio	X	
5.NORDIO Matteo		X

Partecipa alla seduta il Sig. Ranza Giorgio Segretario comunale.

Il Sig. . Boscaro Federica nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

CONTRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 2021 EX DL 73/2021 CONVERTITO IN L. 106/2021 - APPROVAZIONE DEL BANDO, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 D. Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere o attestazione	Funzionario	Data	Esito
Tecnico	Rossella Menin	03/09/2021	Favorevole
Regolarità Contabile	Rossella Menin	03/09/2021	Favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2020 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato unitamente al Piano delle Performance 2021/2023 ad opera della delibera di Giunta Comunale n. 171 del 29.12.2020, come integrata dalla delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26.01.2021;

Premesso

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2018 e' stato approvato il Regolamento di gestione della tariffa rifiuti, modificato con delibera di C.C. n. 23 del 22/06/2021;
- che con delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 22/06/2021 il Comune di Fossò ha espresso parere vincolante sulla Tariffa Rifiuti Puntuale Tarip per l'anno 2021;
- che con delibera dell'Assemblea di Bacino n. 8/2021 del 30/06/2021 sono stati approvati, in conformita' delle omologhe delibere comunali, i Piani Tariffari dell'esercizio 2021 dei diciassette Comuni del bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP;

Considerato che

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle

finalita' e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorita' stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e gia' esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorita' rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attivita' di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Visto l'art. 1, comma 668, della L. 147/2013 smi il quale prevede: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo'*

tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Richiamato l'art. 6 ad oggetto "Agevolazioni TARI" del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie."

Visto il Decreto Ministeriale 24/06/2021, di cui al comma 2 dell'articolo succitato, che assegna l'importo spettante a ciascun Comune, importo che per il Comune di Fosso' ammonta ad € 58.202,06;

Richiamati:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potesta' regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune»;

Richiamato l'Art. 32 bis "Utilizzo fondo emergenza COVID D.L.73/2021" del regolamento Tarip il quale testualmente recita:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARIP a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalita'.

2. La riduzione di cui al comma 1 e' destinata alle attivita' economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita' per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed e' pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalita' definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARIP , approvato dalla Giunta Comunale, che dovra' considerare l'importo TARIP dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione e' condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalita' definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sara' definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.";

Vista la nota di chiarimento del 16/06/2021 dell'Ifel, relativa alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L.73/2021), con la quale, tra l'altro, si precisa che si ritiene ammissibile estendere il concetto di "*restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita'*" a *quelle condizioni di rilevante calo dell'attivita' e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;*

Visto l'art. 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41 che disciplina i requisiti per l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

Atteso che il succitato art. 1, comma 4, prevede, in particolare, quale condizione per ottenere il suddetto contributo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei

corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1^a gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito suddetto;

Ritenuto necessario e opportuno, alla luce della nota di chiarimento suddetta e al fine di poter riconoscere la riduzione tariffaria di cui al suddetto art. 32-bis, estendere il concetto di *“restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”* anche ai soggetti in possesso dei requisiti definiti dal dall'art. 1 del DL. N. 41/2021;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in ottemperanza alla succitata norma regolamentare, individuare i criteri e le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni TARIP a favore delle utenze non domestiche come previsto nel bando allegato A) al presente atto;

Visto l'articolo 61 comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77, il quale recita: *“Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti ... provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64”*;

Preso atto che in relazione all'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, l'articolo 18 comma 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 dispone: *“in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi”*;

Vista la disponibilita' di spesa al capitolo 21002 tip. 2.101.01 relativo a *“Contributi fondo funzioni Tarip”*;

Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 dai competenti responsabili di servizio comunale;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di riconoscere, ai sensi dell'art.32-bis del vigente regolamento Tarip, una riduzione pari al massimo al 80% della somma dovuta per la quota fissa della TARIP per l'anno 2021 a favore delle utenze non domestiche;

- 3) di approvare il bando come risultante dall'allegato a) alla presente deliberazione contenente criteri e modalità per l'erogazione delle misure agevolative in argomento;
- 4) di dare atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni, non può comunque superare l'importo del contributo assegnato dalla Stato al Comune di Fossò pari a € 58.202,06;
- 5) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche e' finanziato con il contributo disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 (convertito in L.106/2021);
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento a gestore del servizio VERITAS s.p.a;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 d.lgs. 267/2000.